

ALLEGATO 1 ALL'AVVISO DI CONSULTAZIONE

NORME GENERALI CHE DEVONO REGOLARE LA CONVENZIONE QUADRO INFORTUNI

AERONAUTICI DEI PASSEGGERI

ARTICOLO 1) - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.-----

ARTICOLO 2) - Pagamento del premio -----

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in ciascuna polizza attivata ossia dalla data di comunicazione del contraente alla Società assicuratrice con la quale si dispone, con definitivo assenso scritto, l'attivazione della copertura. Se entro 180 giorni dalle scadenze convenute il Contraente non paga le rate di premio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 C.C.

ARTICOLO 3) - Modifiche dell'assicurazione -----

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere approvate per iscritto.

ARTICOLO 4) - Aggravamento del rischio -----

Il Contraente deve dare immediata comunicazione scritta di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti del rischio non comunicati o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale all'indennizzo nonché la risoluzione dell'assicurazione stessa. -----

In parziale deroga a quanto stabilito dall'art. 1898 C.C. e 522 Cod. Nav., nel caso in cui la Società, venuta a conoscenza dell'aggravamento di rischio, intenda disdire la Convenzione Quadro può procedere per iscritto con un preavviso non inferiore a 90 (novanta) giorni solari, dalla data di ricezione della comunicazione del Contraente . Il premio verrà restituito *pro-rata temporis*. -----

ARTICOLO 5) – Diminuzione del rischio -----

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C., con rinuncia al relativo diritto di

recesso. Il premio verrà restituito *pro rata temporis* entro 90 giorni da quando la Società è venuta a conoscenza della riduzione del rischio. -----

ARTICOLO 6) – Obblighi in caso di sinistro -----

La denuncia dell'infortunio deve essere presentata dal danneggiato (Assicurato o, in caso di morte, dagli aventi diritto) per il tramite del Contraente e contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento e deve essere corredata di certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. -----

In caso di sinistro, sarà cura del Contraente fornire copia della lista di imbarco/ordine di volo od ogni altra documentazione attestante l'identità del personale autorizzato all'imbarco sull'aeromobile. -----

ARTICOLO 7) – Recesso in caso di sinistro -----

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società e il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 (centoventi) giorni.

In tale caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, deve rimborsare la parte di premio, al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso.-----

Il premio verrà restituito *pro rata temporis*. -----

ARTICOLO 8) - Oneri fiscali -----

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ARTICOLO 9) – Foro competente -----

Per ogni controversia riguardante l'esecuzione della presente Convenzione Quadro è competente esclusivamente l'autorità giudiziaria del Foro di Roma.

ARTICOLO 10) – Rinvio delle norme di legge -----

Per tutto quanto non è espressamente regolato dalla presente Convenzione Quadro, valgono le norme di legge vigenti. -----

NORME PARTICOLARI CHE DEVONO REGOLARE LA CONVENZIONE INFORTUNI

AERONAUTICI DEI PASSEGGERI

ARTICOLO 11) – Oggetto dell'assicurazione -----

11.1 Garanzia base

L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato, identificato al successivo art. 12, subisca dal momento in cui sale a bordo di un aeromobile, così come definito in premessa, e fino al momento in cui ne è disceso, toccando terra o superficie d'acqua. -----

E' considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte, o un'invalidità permanente. -----

In caso di incidente aeronautico sono compresi in garanzia anche gli infortuni occorsi al di fuori dell'aeromobile nonché quelli avvenuti per solidarietà umana e/o salvaguardia della propria integrità fisica. Tale estensione di copertura termina al completamento delle operazioni di salvataggio del passeggero. -----

Sono considerati infortuni anche : -----

- l'asfissia non di origine morbosa; -----
- gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- l'assideramento o il congelamento; -----
- i colpi di sole o di calore; -----
- le lesioni determinate da sforzi e le ernie addominali traumatiche. Sono esclusi gli infarti e ogni altro tipo di ernia; -----
- gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza; -----
- gli infortuni occorsi in conseguenza di colpa grave del Contraente e dell'Assicurato a parziale deroga dell'art. 1900 del C.C.. -----
- l'annegamento; -----
- atti di sabotaggio e dolosi compiuti da terzi, salvo quanto diversamente previsto dalla polizza;
- quelli dovuti a scioperi, tumulti, sommosse civili, terrorismo;
- azioni di una o più persone, agenti o meno per conto di una Potenza sovrana, compiute a scopo politico o terroristico, anche se il danno derivante da tali azioni sia accidentale;

- dirottamento forzato o sequestro o esercizio indebito di controllo sull'aeromobile o sull'equipaggio dell'aeromobile in volo (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito), attuato da una o più persone che si trovino a bordo dell'aeromobile e agiscano senza il consenso del Contraente; nonché di quelli verificatisi mentre l'aeromobile si trova fuori del controllo del Contraente a causa di uno degli eventi summenzionati.-----

11.2 – Estensione al rischio guerra e correlati

Si precisa che sono compresi in polizza, anche in deroga all'art. 1912 del Codice Civile, gli infortuni direttamente o indirettamente causati da o correlati a:

guerra, invasione, atti nemici stranieri, ostilità (vi sia o meno guerra dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare o usurpato, tentativo di usurpazione di potere.

La garanzia di cui al presente articolo è operante a condizione che, al momento dell'infortunio, il passeggero assicurato non abbia preso parte attiva alle suddette operazioni. Pertanto non avrà rilievo ai fini dell'operatività della copertura infortuni sul passeggero l'eventuale partecipazione attiva dell'aeromobile a tali atti ed operazioni resesi necessarie per una indispensabile azione difensiva.

ARTICOLO 12) – Operatività della copertura -----

La presente Convenzione per infortuni aeronautici copre i passeggeri debitamente autorizzati all'imbarco e non facenti parte dell'equipaggio di volo, che salgono a bordo di qualsiasi aeromobile (come definito in premessa) del Contraente o del quale questo si avvalga per l'espletamento delle sue attività istituzionali di seguito indicate a titolo indicativo e non esaustivo: -----

1. Voli di trasporto di Stato e di Governo, intendendosi quelli previsti nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17/3/1998 e successive attuazioni;
2. voli di propaganda aeronautica; -----
3. voli per soccorso aereo, ricerca e salvataggio su terra e su mare;
4. voli per lavoro aereo; -----
5. voli di trasferimento e trasporto materiali per esigenze di contingente;
6. voli per scorta armata -----
7. voli per evacuazione -----
8. voli a connotazione tattica anche in scenari operativi di guerra -----
9. esecuzione di sortite a connotazione tattica-----

10. voli per attività aviolancistiche, contro infortuni che possano verificarsi dal momento in cui l'Assicurato sale a bordo fino all'atto del lancio.

11. voli/trasporti, o attività di recupero e rilascio di personale con verricello di soccorso e/o barbettone, che abbiano origine/termine a bordo di Unità Navali militari, natanti o piattaforme nazionali/straniere, anche civili, in acque internazionali o territoriali.-----

Assume inoltre la qualifica di assicurato il passeggero che è a bordo di aeromobili impiegati per le operazioni di soccorso aereo. -----

Si conviene che la copertura può coprire, a richiesta degli Enti aderenti, anche il personale non contingentato, straniero e/o civile nazionale non appartenente al Ministero della Difesa, che utilizza vettori aerei dell'A.D. nei trasferimenti da e per i TT.OO. -----

Si conviene che la copertura copre anche i passeggeri a bordo di aeromobili di autorità straniera, civili o militari, che la Contraente abbia utilizzato in via occasionale per l'espletamento delle sue attività istituzionali di cui sopra.-

La società prende atto che a bordo degli aeromobili possono essere presenti anche passeggeri diversi per i quali la Contraente non ha interesse ad attivare la copertura assicurativa.

Art. 12.1 – Voli di trasferimento

Ai soli fini del computo del premio per "volo" si intende il viaggio la cui durata massima sia 48 ore, dal decollo all'atterraggio in tutto il mondo.

Il viaggio può essere composto anche da più tratte (sono compresi quindi i viaggi circolari e quelli di ritorno) purché ciascuna di queste tratte venga esaurita nel limite di tempo sopraindicato.-----

In caso di sospensione del viaggio o di cambiamento di rotta decisi dal comandante dell'aeromobile per ragioni tecniche, operative o per avverse condizioni atmosferiche, l'assicurazione continuerà ad avere vigore oltre i limiti di tempo di 48 ore di cui sopra. --

ARTICOLO 13) – Rischi esclusi -----

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni: -----

- a. verificatisi su aeromobili non in regola con le disposizioni di legge, di regolamenti o norme ed abilitazioni relative allo stato di navigabilità e di efficienza, nonché su aeromobili il cui equipaggio non abbia le prescritte abilitazioni in regolare corso di validità nell'ordinamento militare; -----
- b. verificatisi in occasione di voli effettuati per tentativi di primati, gare e competizioni di ogni genere e relative prove preparatorie; -----

- c. causati per dolo del Contraente; -----
- d. causati da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni;
- e. causati da movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche;
- f. causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- g. conseguenti a guerra, dichiarata o non, tra i seguenti paesi: Cina, Francia, Regno Unito, Russia e Stati Uniti d'America; -----
- h. causati o dovuti ad atti con uso o rilascio o minaccia di arma o congegno nucleare o agenti chimici o biologici. -----

ARTICOLO 14) – Persone non assicurabili -----

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza o infermità mentali (a titolo esemplificativo: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive e stati paranoici) nel caso in cui tali patologie interferiscano nella dinamica dell'infortunio.-

Sono esclusi i sinistri conseguenti alle infezioni virali dichiarate di natura pandemica.----

ARTICOLO 15) - Cambiamento delle attività dichiarate -----

Se nel corso dell'Assicurazione si verifica un cambiamento delle attività dichiarate in polizza, si applicano gli artt. 1897 C.C. e art. 522 Cod. Nav., nel rispetto dei termini previsti dall'art. 4 e 5 .-----

Se il cambiamento delle attività non comporta aggravamento del rischio l'assicurazione prosegue senza variazioni di sorta.-----

ARTICOLO 16) – Variazioni nel numero delle persone assicurate ----

L'assicurazione è da intendersi estesa, per tutti i voli effettuati, ai passeggeri imbarcati.--

Il Contraente, per motivi di sicurezza, è esentato dal fornire un elenco nominativo dettagliato dei passeggeri da assicurare. -----

In caso di sinistro, sarà cura del Contraente fornire copia della lista di imbarco/ordine di volo od ogni altra documentazione attestante l'identità del personale autorizzato all'imbarco sull'aeromobile, restando in facoltà della Società esercitare eventuali relativi controlli. -----

ARTICOLO 17) – Modalità di attivazione della copertura ----

Ciascuna Forza Armata Comando Generale o altro Comando/Ente dell'Amministrazione Difesa o di altre Amministrazioni dello Stato, può aderire, in piena autonomia amministrativa, a semplice richiesta alla presente convenzione, indicando il soggetto preposto al suo interno alla gestione delle comunicazioni di attivazione della copertura. Ciascun Contraente, all'atto di adesione, si farà carico della corresponsione del premio dovuto all'assicuratore in base al numero delle coperture assicurative attivate nel corso del periodo assicurativo nonché di tutte le incombenze amministrative e di bilancio conseguenti alla stipula della polizza.-----

La compagnia di assicurazione dovrà emettere una applicazione alla presente convenzione intestata al singolo Ente, che ne assume quindi la figura di contraente a tutti gli effetti, anche al fine del pagamento del premio dovuto.-----

Al fine di attivare la garanzia il Contraente deve comunicare prima del decollo dell'aeromobile:-----

- il numero degli assicurati -----
- i Paesi che presumibilmente verranno sorvolati, -----
- il paese di partenza e quello di arrivo -----

inoltrando una comunicazione a mezzo fax /e-mail dedicata alla Società _____, ditta aggiudicataria in coassicurazione della Convenzione.

Laddove lo scenario operativo o circostanze obiettive impedissero la preventiva comunicazione alla società d'assicurazione, la copertura si intenderà automaticamente operante a patto che il Contraente la notifichi tempestivamente alla Società e comunque non oltre 10 giorni dal mese successivo al volo assicurato anche sotto forma di riepilogo mensile. -----

Nel caso in cui l'infortunio avvenisse precedentemente alla comunicazione, il Contraente dovrà dimostrare il diritto dell'Assicurato all'indennizzo e fornire copia della lista di imbarco/ordine di volo od ogni altra documentazione attestante la presenza del passeggero imbarcato sull'aeromobile.---

Nelle polizze che verranno emesse per ogni aderente alla convenzione dovranno necessariamente essere inserite le seguenti clausole:

- CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DELLE SANZIONI ECONOMICHE Gli Assicuratori non saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base del presente contratto qualora tale copertura, pagamento o indennizzo possa esporre gli Assicuratori a qualunque divieto, sanzione economica o restrizione derivante da Risoluzioni delle Nazioni

Unite o da Sanzioni economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Giappone, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

- **CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL RISCHIO CYBER** Qualsiasi indennizzo per lesioni fisiche causate da o derivanti da un atto informatico o da un incidente informatico è pagabile, fatte salve le condizioni, le limitazioni e le esclusioni della presente polizza. Per atto informatico si intende un atto non autorizzato, doloso o criminale o una serie di atti non autorizzati, dolosi o criminali correlati, indipendentemente dal momento e dal luogo, o la minaccia o la simulazione degli stessi che comportano l'accesso, il trattamento, l'uso o il funzionamento di qualsiasi sistema informatico. Per "incidente informatico" si intende: 1.1 qualsiasi errore o omissione o serie di errori o omissioni correlati che comportano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi sistema informatico; oppure 1.2 qualsiasi indisponibilità parziale o totale o guasto o serie di indisponibilità parziali o totali o guasti correlati all'accesso, all'elaborazione, all'uso o al funzionamento di qualsiasi sistema informatico. Per "sistema informatico" si intende qualsiasi computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, smartphone, laptop, tablet, dispositivi indossabili), server, cloud o microcontrollore, compresi qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione di quanto sopra menzionato, inclusi qualsiasi dispositivo di input, output, archiviazione dati, apparecchiatura di rete o struttura di backup associati, di proprietà o gestiti dall'Assicurato o da qualsiasi altra parte

ARTICOLO 18) – Premio e regolazione -----

Art. 18. 1– Premio di base -----

Il premio, relativo alla garanzia di base (precedente art.11.1) è stabilito in euro _____ per persona e per viaggio - imposte 2,5% incluse---

Art. 18. 2– Premio estensione rischio guerra -----

Il Contraente o Forza Armata che intenda avvalersi della copertura rischio guerra, di cui all'art. 11.2, dovrà notificarlo al momento dell'adesione, salvo diverso accordo tra le Parti. _____

Per la garanzia R.G., il suddetto premio di base (rif. art. 18.1) è integrato dal sovra premio di euro _____ imposte 2,5% incluse per persona e per viaggio, per tutti i Paesi qualificati a rischio

"Marginale" (*Insignificant*).

Per tutti gli altri Paesi sono applicati i sovra premi imponibili, pro-capite/viaggio, sulla base della categoria di rischio del paese come segue:

Categoria di rischio	Sovrappremio netto
Basso (Low)	150% del sovra premio base
Medio (Medium)	200% idem
Alto (High)	250% idem
Severo(Severe)	750% idem
Estremo (Estreme)	1500% idem

La lista dei Paesi a rischio, le relative categorie e lo specchio di aggiornamento del rischio di cui **all'allegato 2** che del presente atto costituisce parte integrante potranno essere aggiornate mensilmente sulla base delle mutate condizioni socio-politiche del Paese interessato.-----

In assenza di aggiornamenti resterà in vigore la lista del mese precedente.

Art. 18. 3 – Premio annuo minimo e Regolazione -----

Il premio minimo lordo a deposito per ciascun Periodo di Assicurazione è pari ad Euro _____ ed è regolabile al termine di ogni Periodo di Assicurazione in base alle variazioni intervenute nei parametri usati per il calcolo del premio. A tale scopo, entro 30 giorni dalla fine di ogni Periodo di Assicurazione, gli Assicuratori emetteranno un'Appendice di regolazione in base al numero complessivo dei passeggeri effettivamente garantiti e risultanti dalle varie comunicazioni effettuate dalla parte Contraente. Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 90 giorni dalla presentazione al Contraente della relativa Appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta. In caso di ritardato pagamento del premio di conguaglio, gli eventuali Sinistri verranno indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

In caso di Enti/Comandi che aderiscano successivamente al _____ il premio minimo lordo a deposito che dovrà essere versato non potrà essere inferiore ad **Euro** _____.

Fermo il summenzionato premio minimo di polizza, il premio di emissione di polizza sarà calcolato applicando i premi per ciascuna garanzia per il numero di persone per viaggio.

ARTICOLO 19) – Durata della convenzione-----

La presente Convenzione avrà durata annuale (dal ____ al ____)

ARTICOLO 20) – Limiti Territoriali -----

L'assicurazione vale per i voli effettuati nel Mondo Intero senza alcun limite territoriale, indipendentemente dalle condizioni ambientali o di sicurezza esistenti -----

ARTICOLO 21) – Criteri di indennizzo -----

Sono ammessi al beneficio dell'assicurazione tutte le persone indipendentemente dalle loro normali condizioni di salute o da pregresse minorazioni fisiche o mutilazioni dalle quali le persone assicurate risultassero affette.--

Il Contraente è pertanto esonerato dall'obbligo della denuncia delle infermità, difetti fisici o mutilazioni, da cui gli assicurati fossero affetti al momento della stipula o che dovessero in seguito sopravvenire. -----

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, gli importi di cui all'art. 26 sono diminuiti tenendo conto del grado di invalidità preesistente.-

In considerazione del genere di trasporto aereo effettuato, di cui all'art. 12, concernente anche la possibilità di "trasporto di ammalati e traumatizzati gravi", l'indennizzo viene corrisposto per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio occorso durante il medesimo trasporto aereo.-----

ARTICOLO 22) – Morte -----

L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica – anche successivamente alla scadenza dell'assicurazione – entro due anni dal giorno dell'infortunio.-----

Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali.-----

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, gli eredi e gli aventi titolo dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte – se superiore – e quello già pagato per invalidità permanente.

ARTICOLO 23) – Clausola della scomparsa (morte presunta)

In caso di morte presunta del passeggero, l'indennizzo non avverrà prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell'istanza a termine degli art. 60-62 C.C..----

In caso di caduta dell'aeromobile, il pagamento dell'indennizzo avverrà decorsi sei mesi dal sinistro, qualora sia stata accertata dalla competente Autorità la presenza a bordo dell'Assicurato e quest'ultimo sia dato per disperso a seguito del sinistro stesso (artt. 211 e 838 del Cod. Nav.).-----

Qualora, dopo il pagamento dell'indennizzo, risulterà che l'Assicurato non era morto o comunque non lo era a seguito di infortunio indennizzabile, la Società avrà diritto ad agire nei confronti dei percettori dell'indennizzo per la restituzione della somma già pagata. In tal caso, l'Assicurato comunque potrà richiedere l'indennizzo per l'invalidità permanente o l'inabilità temporanea eventualmente subita a seguito del sinistro per il quale era stato dichiarato deceduto.-----

ARTICOLO 24) - Invalidità Permanente-----

L'indennizzo per il caso di Invalidità Permanente è dovuto se l'invalidità stessa si verifica – anche successivamente alla scadenza dell'assicurazione – entro due anni dal giorno dell'infortunio.-----

La valutazione dell'Invalidità Permanente ed il calcolo del relativo indennizzo saranno effettuati secondo i criteri e le percentuali delle Tabelle delle menomazioni all'integrità psico-fisica c.d. "INAIL", approvate con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12.7.2000 (in attuazione del D.P.R. 30.6.1965 n. 1124 come modificato dal D. Lgs. 23.2.2000, n. 38) e successive modifiche. -----

Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. -----

Nei casi di invalidità permanente non specificati nella corrispondente Tabella INAIL di cui sopra, l'indennizzo è stabilito con riferimento al grado di Invalidità Permanente previsto per casi analoghi nella citata Tabella, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa dell'Assicurato, indipendentemente dalla professione esercitata.-----

La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale d'invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.

ARTICOLO 25 – Inabilità temporanea -----

L'indennizzo per inabilità temporanea è dovuto:-----

- a) integralmente, per ogni giorno in cui l'Assicurato non ha potuto attendere in tutto alle sue occupazioni;-----
- b) al 50%, per ogni giorno in cui l'Assicurato non ha potuto attendere che in parte alle sue occupazioni.-----

L'indennizzo per inabilità temporanea viene corrisposto per un periodo massimo di 60 giorni.

L'indennizzo per inabilità temporanea è cumulabile con quelli dovuti per invalidità permanente o per morte-----

ARTICOLO 26) – Somme assicurate e franchigie -----

Le **somme massime garantite** con la presente polizza non potranno superare i seguenti indennizzi

Per ogni assicurato :-----

Euro 100.000,00	per il caso di morte
Euro 100.000,00	per il caso di I.P.
Euro 50,00	Al giorno per I.T.al giorno

Completivamente per aeromobile/evento :

Euro 4.000.000,00	per il caso di morte
Euro 4.000.000,00	per il caso di I.P.
Euro 2.600,00	per il caso di I.T. al giorno

Qualora i capitali complessivamente assicurati eccedano quelli sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno diminuite, con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti, in modo da non superare, sommate, quanto spetterebbe sulla base dei capitali, di cui al comma precedente, salvo, in tal caso, il diritto della Contraente di richiedere il rimborso dei premi netti nella stessa proporzione.-----

La presente convenzione non copre danni complessivamente superiori ad euro _____,00 (___ milioni) per annualità assicurativa, comprese anche le relative applicazioni emesse che formano con la presente rischio congiunto.----

DEFINIZIONI

NELLA CONVENZIONE QUADRO SI INTENDE PER:

Assicurato	Il soggetto cui spettano i diritti derivanti dalla Convenzione Quadro (passeggero).
Assicurazione Aeromobile	Convenzione Quadro. Qualsivoglia Aeromobile del quale il Contraente si avvalga per lo svolgimento delle attività istituzionali, ad ala fissa o rotante, adibito al trasporto dei passeggeri.
Beneficiario Contraente	I passeggeri, gli eredi legittimi in caso di decesso o gli aventi diritto. Il soggetto che attiva l'applicazione di copertura discendente dal presente atto, stipula la polizza di assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti. Nel caso specifico assume la figura di contraente la Forza Armata/ l'Alto Comando / l'Ente del Ministero della Difesa che aderisce alla Convenzione e richiede alla Società assicuratrice l'emissione di una polizza di copertura.
Indennizzo Infortunio	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Evento dovuto a causa fortuita e/o violenta e/o esterna che produca lesioni constatabili.
Inabilità temporanea	La temporanea incapacità generica lavorativa - anche parziale - dell'Assicurato indipendentemente dalla specifica professione esercitata.
Invalidità Permanente	La perdita totale o parziale definitiva della capacità generica lavorativa dell'Assicurato indipendentemente dalla professione esercitata.
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio	La somma dovuta alla Società dal Contraente.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società	L'impresa assicuratrice.

